



COMUNE DI GRIGNO
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

N. 17

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria e Pubblica di Prima convocazione
del 16-05-2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI TIPO E DEGLI STATUTI DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE N. 2984 DD. 27.12.2012.**

L'anno duemilatredici addì sedici del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

FOGAROTTO LEOPOLDO	Presente	STEFANI TULLIO	Presente
SLANZI DIEGO	Presente	SILVESTRI VIRGINIO	Presente
GASPERINI LUCIO	Presente	MENGARDA PIETRO	Presente
STEFANI ROSSANO	Presente	MEGGIO NADIA	Presente
STEFANI DALMA	Presente	MORANDELLI WILLIAM M.	Presente
STEFANI GIUSEPPE	Presente	BOSO MASSIMO	Presente
VOLTOLINI CLAUDIO	Presente	BELLIN BARBARA	Presente
PARADISI DOMENICO	Presente		

Presenti 15 Assenti 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA BISCARO SONIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARCH. FOGAROTTO LEOPOLDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

Punto n. 8 all'o.d.g.

Il Relatore premette,

con deliberazioni consiliari n. 10 e n. 11 dd. 22.02.1991 venivano approvati i regolamenti dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Grigno e di Tezze, rispettivamente;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 29.03.2000 si provvedeva all' "Approvazione del nuovo regolamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco" revocando contestualmente i regolamenti approvati con deliberazioni n. 10 e n. 11 dd. 22.02.1991;

con deliberazione n. 38 dd. 03.08.2006 il Consiglio comunale approvava il regolamento "Gruppi allievi Vigili del Fuoco Volontari" dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco di Grigno e Tezze;

la Giunta provinciale nella seduta dd. 27.12.2012 ha concluso un articolato iter avviato a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 9 dd. 01.07.2011 "Disciplina della attività di protezione civile in provincia di Trento" e con deliberazione n. 2984 ha approvato lo statuto della Federazione, lo schema di statuto delle Unioni distrettuali di cui all'art. 22 della L.R. 24/1952 nonché il Regolamento tipo dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di cui alla medesima legge regionale;

il comma 2, dell'articolo 61 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, stabilisce che per quanto riguarda la costituzione, l'organizzazione e lo scioglimento dei corpi volontari dei vigili del fuoco si applicano le vigenti disposizioni della legge regionale n. 24 del 1954, tenuto conto della delega di funzioni amministrative alle province attuata con l'art. 2 della legge regionale n. 17 del 1978.

La realtà dei vigili del fuoco volontari, così come riconosciuta dall'art. 4 della L.P. n. 9 del 01.07.2011 si articola in tre distinte dimensioni organizzative: i Corpi dei vigili del fuoco volontari che operano a livello comunale, le tredici Unioni distrettuali che operano a livello multizonale e la Federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 24 del 20.08.1954 per l'organizzazione e l'attività dei corpi volontari, i rispettivi Consigli comunali adottano uno Statuto il cui contenuto deve attenersi ad uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, divenuta provinciale a seguito della sopracitata delega amministrativa introdotta dalla l.r. 17 del 1978.

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 24 del 20.08.1954 si prevede che i corpi volontari comunali possano costituirsi in unioni di zona, distrettuali e provinciali. Le tredici Unioni distrettuali istituite in provincia di Trento sono dotate ciascuna di uno proprio statuto, approvato dalla Giunta provinciale.

Nel comma 4 dell'art. 42 della L.P. n. 2 del 1992 è stato stabilito che la "Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino" venga denominata "Federazione dei corpi vigili del fuoco volontari della provincia di Trento". Anch'essa è organizzata sulla base di uno statuto che viene approvato dalla Giunta provinciale.

A seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 che ha riordinato il settore della protezione civile, è stata avviata a cura della Federazione provinciale dei corpi volontari una fase di revisione di questi regolamenti e statuti, per consentirne un loro aggiornamento e adeguamento.

L'iter di formazione delle proposte di revisione dei regolamenti e statuti è stato realizzato tenendo conto dell'esigenza di raggiungere un ampio livello partecipazione e di condivisione delle diverse realtà territoriali sulle diverse questioni organizzative in discussione. In questo senso la Federazione ha operato inizialmente per raccogliere le istanze dei singoli Corpi comunali, favorendo la discussione e l'approfondimento attraverso svariati momenti informativi e di incontro tra i volontari. Successivamente il Consiglio della Federazione ha vagliato e discusso tutte le proposte avanzate che sono quindi confluite nei documenti di proposta. Su queste bozze sono state

organizzate varie serate informative con i comandanti dei Corpi, prima che le proposte venissero licenziate con votazione a maggioranza da parte del Consiglio e dell'Assemblea nel maggio e giugno 2012.

Con nota del 23 ottobre 2012, prot. 3145 la Federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari della provincia di Trento ha trasmesso al Dipartimento protezione civile i testi dei nuovi regolamenti e statuti per l'esame e l'approvazione da parte della Giunta provinciale.

Visto l'art. 19 della l.p. 26 del 1988, le proposte di revisione dei regolamenti e statuti sono state portate anche all'attenzione del Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale antincendi che nella seduta del 16 novembre 2012 ne ha preso atto senza rilievi e osservazioni.

Con deliberazione n. 2984 dd. 27.12.2013 la Giunta provinciale provvedeva pertanto all'approvazione dei regolamenti e statuti dei Corpi dei vigili del fuoco volontari (compreso il regolamento dei vigili del fuoco Allievi e il regolamento di contabilità), delle Unioni distrettuali e della Federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari della provincia di Trento, dando indicazione ai consigli comunali di recepire le osservazioni in sede di emanazione degli atti (punto 1 del dispositivo);

in particolare lo Statuto tipo dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, di cui all'art. 17 della l.r. 24/1954, nel testo allegato, riporta la modifica prevista all'art. 11, comma 3, allo scopo di prevedere che la contestazione scritta dell'addebito e le memorie difensive del volontario avvengano in fase istruttoria prima che la sanzione sia deliberata dal soggetto competente;

in questo senso è stata definita una proposta di modifica del testo dei regolamenti e statuti che, per le parti non mutate, è stato rilevato opportuno che rimangano fedeli ai testi proposti, al fine di garantire il massimo livello di uniformità possibile fra tutti i Corpi;

tale documentazione è stata esaminata dalla Commissione consultiva per l'esame dei regolamenti del Comune di Grigno in data 08.05.2013, la quale ha espresso parere favorevole;

si propone pertanto di procedere all'adozione dei regolamenti tipo e degli statuti

il Consiglio comunale

Udita l'esposizione del Relatore;

Richiamata la documentazione citata in premessa;

Visti:

- lo Statuto tipo dei Corpi dei vigili del fuoco volontari (ALL. 1) composto da n. 31 articoli;
- il regolamento dei vigili del fuoco allievi (ALL. 2) composto da n. 4 articoli;
- il regolamento contabile dei Corpi (ALL. 3) composto da n. 16 articoli.

Preso atto del parere espresso della Commissione Regolamenti riunitasi in data 08.05.2013;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti così come riportati nel verbale di seduta;

Vista la L.R. n. 24 del 20.08.1954;

Vista la L.P. n. 9 del 01.07.2011;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 69 di data 28.12.2000 e ss. mm., non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Con voti favorevoli n. 15, voti contrari n. // su n. 15 presenti e votanti, essendosi astenuti n. // Consiglieri, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto detto in premessa, i regolamenti tipo e gli statuti delle organizzazioni dei vigili del fuoco volontari della provincia di Trento, che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale quali:
 - lo Statuto tipo dei Corpi dei vigili del fuoco volontari (ALL. 1) composto da n. 31 articoli;
 - il regolamento dei vigili del fuoco allievi (ALL. 2) composto da n. 4 articoli;
 - il regolamento contabile dei Corpi (ALL. 3) composto da n. 16 articoli.
2. Di dare atto che con la sua entrata in vigore, il presente atto abroga e sostituisce i precedenti regolamenti approvati con deliberazioni consiliari n. 21 dd. 29.03.2000 e con deliberazione n. 38 dd. 03.08.2006;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Grigno e di Tezze ed al Dipartimento protezione civile di Trento;
4. Di dare atto che alla presente deliberazione non conseguono impegni diretti di spesa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) *opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;*
- b) *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) *in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ARCH. FOGAROTTO LEOPOLDO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BISCARO SONIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Grigno ed all'albo informatico comunale (www.comunegrigno.it – Albo pretorio on line) in data **21 MAG. 2013** n. 202 reg. Pubblicazioni, per dieci giorni consecutivi.

Grigno, **21 MAG. 2013**



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BISCARO SONIA

Il sottoscritto, Segretario comunale, certifica che, entro il periodo di pubblicazione della presente deliberazione, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Grigno, **05 GIU. 2013**



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BISCARO SONIA

Esecutività della deliberazione

☒ esecutiva a pubblicazione avvenuta;

☐ dichiarata immediatamente eseguibile.

☐ Inviata al Commissariato del Governo di Trento in data _____, prot. n. _____.



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BISCARO SONIA



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N° 17 D.D. 16 MAG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Sonia Biscaro

COMUNE DI GRIGNO

(Provincia di Trento)

STATUTO "TIPO" CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

DI _____

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 16 MAG. 2013

Art. 1

Sede

Il Corpo dei Vigili del fuoco volontari di _____, in seguito denominato brevemente "Corpo", ha la propria sede a _____ nel Comune di _____.

Art. 2

Scopi

1. Il Corpo, nell'ambito delle leggi regionali 20 agosto 1954, n. 24, e 2 settembre 1978, n. 17, della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e della legge n. 9 del 1 luglio 2011 e relativi regolamenti di esecuzione, costituisce una struttura operativa del Servizio antincendi e della Protezione civile ed ha lo scopo di:
 - a) provvedere alla estinzione degli incendi;
 - b) allontanare i pericoli che minacciano la comunità o i singoli, nei casi di calamità di qualsiasi genere;
 - c) prestare soccorsi tecnici in genere, in caso di richiesta urgente, per la salvezza delle persone e delle cose, compresi quelli riguardanti il ripristino dei servizi essenziali alla vita della popolazione;
 - d) provvedere alla prevenzione ed al controllo degli incendi nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
 - e) provvedere al soccorso pubblico urgente con primaria competenza all'interno del territorio comunale, secondo le linee guida dei piani di allertamento adottati.
2. Per il raggiungimento di tali scopi, il Corpo si prefigge in particolare di:
 - a) creare fra i propri componenti un vivo spirito di solidarietà, di spronarli ad adempiere con ogni disponibilità, generosità e scrupolo ai propri doveri, mantenendo fra di loro rapporti di amicizia, cordialità e di rispetto reciproco;
 - b) informare e formare, con metodi uniformi ed in modo periodico, i propri componenti.
 - c) rispettare puntualmente quanto previsto dagli statuti e dai regolamenti di Unione distrettuale e Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari.

- 
3. Il Corpo, in quanto istituzione di carattere comunale e quale parte integrante della comunità locale, può partecipare alle manifestazioni ufficiali promosse dal Comune, se ed in quanto richiesto dallo stesso.
 4. Il Corpo può inoltre prestare servizio di collaborazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 3 **Composizione**

1. Il Corpo è composto dai Vigili del fuoco:
 - a) in servizio attivo;
 - b) di complemento;
 - c) allievi;
 - d) onorari.
2. Fanno parte del Corpo anche i Sostenitori.

Art. 4 **Vigili del Fuoco in servizio attivo**

1. Quali Vigili del fuoco in servizio attivo possono essere assunte solo persone che abbiano raggiunto i 18 e non superato i 45 anni di età, capaci di soddisfare le esigenze del Corpo ed aventi i seguenti requisiti:
 - a) idoneità psico-fisica generale certificata dal medico di fiducia della Cassa provinciale antincendi o dal medico del distretto sanitario di appartenenza, secondo i requisiti previsti sulla scheda medica approvata dalla Cassa medesima
 - b) residenza nel Comune di appartenenza del Corpo
 - c) non aver commesso reati, con sentenza passata in giudicato, che comportino la perdita del godimento dei diritti civili e politici.
2. Le domande di assunzione, pervenute a seguito di indizione di apposito bando comunale, sono rivolte per iscritto dall'aspirante vigile al Sindaco del Comune, tramite il Comandante del Corpo. Il Sindaco, esaminate la rispondenza e la regolarità delle domande ai requisiti di cui al punto 1 lett. b) e c) del presente articolo 4, comunica l'elenco degli aspiranti al Direttivo del Corpo, che decide sull'iscrizione.
3. Il Sindaco, per particolari e motivate situazioni corredate da adeguata documentazione e acquisito il parere dell'Ispettore Distrettuale, può derogare dai requisiti previsti al punto 1 b).
4. L'aspirante Vigile del fuoco deve frequentare con esito positivo, entro il secondo anno dalla data di assunzione in prova, il corso di base e conseguire l'idoneità nelle



prove attitudinali e ginnico-fisiche organizzate dalla Federazione provinciale. Fino all'effettuazione di detto corso ed al conseguimento delle idoneità, il Vigile può partecipare solo all'attività abilitata tramite i corsi di formazione. Al termine del periodo di prova, il mancato superamento delle prove ginniche e/o la mancata frequenza con esito positivo del corso di base, comportano per l'aspirante Vigile la cessazione dal servizio.

5. In caso di mancata assunzione, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea del Corpo, che decide definitivamente.

6. All'atto dell'inquadramento definitivo, il Vigile deve prestare promessa solenne davanti al Sindaco ed al Comandante pronunciando la seguente formula:

"Prometto di rispettare la Costituzione della Repubblica, le leggi dello Stato, della Regione, della Provincia ed i regolamenti del Comune in materia di servizi antincendi e di adempiere puntualmente e con coscienza ai doveri assunti, di operare con tutte le mie forze come vigile del fuoco alla difesa del prossimo. Dichiaro di avere piena conoscenza degli statuti del Corpo, dell'Unione e della Federazione e mi impegno a rispettarli."

Il Sindaco dispone l'assunzione con la seguente formula:

"Da questo momento sei Vigile del fuoco volontario del Corpo di _____."

7. L'idoneità di cui al punto l a) del presente articolo deve essere comprovata ogni cinque anni, fatto salvo che nel frattempo non siano intervenute cause invalidanti.
8. Il Vigile può essere temporaneamente dispensato o sospeso dal servizio secondo quanto previsto all'art. 12 del presente regolamento.
9. Ogni Vigile riceve, all'atto dell'assunzione provvisoria, la tessera di riconoscimento. Il Corpo, anche tramite la Federazione, provvederà a mantenere lo stato di servizio del Vigile, nel quale devono essere registrati gli eventi importanti ai quali ha partecipato ed in particolare gli esiti dei corsi d'istruzione, le promozioni e le decorazioni.
10. In caso di trasferimento della residenza presso altro Comune, al vigile è consentito il passaggio diretto da un Corpo all'altro, anche in soprannumero, salvo quanto previsto all'art. 16 comma 2d.
11. Al compimento del 60° anno di età cessa il servizio con qualifica di Vigile del fuoco in servizio attivo.

Art. 5

Vigili del Fuoco di complemento

1. Tale categoria comprende i Vigili del fuoco in servizio attivo che superano i 60 anni



di età o coloro che non raggiungono, in base all'art. 4 comma 1 lettera a), i limiti psico-fisici minimi.

2. I Vigili del fuoco di complemento sono destinati a servizi di supporto tecnico e logistico che non comportino particolari rischi d'infortunio.

Art. 6

Vigili del Fuoco Allievi

1. Il Corpo mediante l'assunzione dei Vigili del fuoco Allievi, persegue lo scopo di formare e diffondere fra i giovani, i principi e i valori del volontariato pompieristico e di assicurare un costante reclutamento di Vigili del fuoco volontari in servizio attivo, nell'alveo delle tradizioni storiche locali.
2. Il Corpo dei Vigili del fuoco volontari, con deliberazione dell'assemblea, può costituire i Vigili del fuoco Allievi; dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Sindaco del Comune di appartenenza, all'Ispettore distrettuale territorialmente competente ed alla Federazione provinciale.
3. Possono essere ammessi, in qualità di Vigili del fuoco allievi, i giovani di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 10° e non compiuto il 17° anno di età, fisicamente idonei alla specifica attività secondo le certificazioni del proprio medico curante, conformemente ai requisiti previsti dalla Cassa provinciale antincendi.
4. I Vigili del fuoco allievi possono essere reclutati tra i giovani aventi le caratteristiche stabilite dal precedente comma 3, residenti nel Comune di appartenenza del Corpo o dei Comuni limitrofi appartenenti al medesimo distretto, previo accordo tra i rispettivi Sindaci e comunicazione all'Ispettore del distretto competente.
5. L'assunzione dei Vigili del fuoco allievi ha luogo sulla base di un apposito avviso pubblico, redatto sulla base del modello previsto dall'allegato A e adottato dal Comune. La domanda di assunzione dell'Allievo deve essere sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà o da chi abbia la legale rappresentanza dell'aspirante e deve essere corredata dalle dichiarazioni e dai documenti sanitari richiesti.
6. La domanda deve contenere la specifica dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente Statuto e del "Regolamento allievi" del Corpo dei Vigili del fuoco volontari nonché di accettazione del rischio connaturato con lo svolgimento delle attività.
7. Le domande pervenute sono valutate dal Direttivo del Corpo, che ne stila la graduatoria e delibera l'ammissione degli aspiranti nei limiti dei posti disponibili.
8. La graduatoria degli aspiranti è formata sulla base di criteri predeterminati dal direttivo del Corpo tenendo conto di:
 - a) età dell'aspirante;

- b) grado di idoneità fisica all'attività;
 - c) priorità cronologica di presentazione delle domande, a parità di requisiti.
9. L'avvenuta ammissione deve essere comunicata ai genitori o agli esercenti la patria potestà dell'Allievo a cura del Comandante del Corpo Vigili del fuoco; i nominativi degli allievi sono comunicati anche al Sindaco del Comune di appartenenza, all'Ispettore distrettuale competente per territorio ed alla Federazione provinciale.
10. All'atto dell'ammissione deliberata dal direttivo per ciascun Allievo sono predisposti una scheda personale e un tesserino di riconoscimento. La scheda personale deve essere conforme al modello approvato dalla Federazione provinciale e contenere i dati personali e le note caratteristiche dell'Allievo.
11. L'Allievo decade per i seguenti motivi:
- a) compimento del diciottesimo anno di età;
 - b) trasferimento della residenza in un altro Comune non limitrofo;
 - c) trasferimento della residenza in un altro Comune limitrofo in assenza dell'accordo e della comunicazione prevista dal punto 4. del presente articolo;
 - d) dimissioni volontarie;
 - e) sopravvenuta inidoneità;
 - f) espulsione.
- Della decadenza dal servizio dal ruolo di Vigile del fuoco allievo è data comunicazione ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà, al Comune, all'Ispettore distrettuale territorialmente competente e alla Federazione provinciale.
12. Al compimento del diciottesimo anno d'età il passaggio dell'Allievo al servizio attivo, anche in soprannumero rispetto all'organico del Corpo, avviene previo superamento di prove di valutazione psico-fisiche, tecniche e culturali, secondo le modalità stabilite dall' art. 4 del presente statuto.
13. L'attività degli Allievi è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento adottato dal Comune di appartenenza, sulla base del "regolamento allievi tipo", parte integrante del presente Statuto e approvato dalla Giunta Provinciale.
14. I Vigili del fuoco allievi godono della tutela assicurativa per le attività esercitate ai sensi del regolamento. Al compimento del 16° anno di età essi possono, a giudizio del Comandante, effettuare le manovre con i Vigili del fuoco in servizio attivo, purché muniti di idoneo equipaggiamento di protezione individuale.
15. I Corpi possono effettuare attività formative degli Allievi concordando modalità di collaborazione con altri Corpi.

Art. 7

Vigili onorari

I Vigili onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Direttivo, fra:

- a) Vigili del fuoco particolarmente meritevoli;
- b) persone che abbiano acquisito meriti particolari per il Servizio antincendi.

Art. 8

Sostenitori

L'Assemblea del Corpo può accogliere, in qualità di Sostenitori, persone che si impegnano a versare un contributo annuo minimo, stabilito dal Direttivo, oppure a fornire servizi di supporto logistico, organizzativo e sociale.

Art. 9

Diritti e doveri

1. Tutti i Vigili del fuoco hanno l'obbligo:

- a) di accorrere immediatamente per portare aiuto in caso di allarme;
- b) di presentarsi puntualmente e regolarmente ad ogni servizio;
- c) di dimostrarsi degni del Corpo mantenendo un comportamento esemplare in servizio e fuori;
- d) di mantenere con gli appartenenti al Corpo rapporti di rispetto, solidarietà, cordialità e correttezza;
- e) di curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento personale loro affidati;
- f) di osservare le disposizioni relative all'addestramento;
- g) di obbedire agli ordini di servizio dei superiori;
- h) di osservare le disposizioni e le precauzioni per prevenire gli infortuni a sé ed agli altri;
- i) di osservare diligentemente le norme del presente Statuto;
- l) di frequentare periodicamente i corsi di aggiornamento e di formazione;
- m) di usare e mantenere in modo corretto le attrezzature e i mezzi di servizio e garantire il corretto utilizzo dei DPI personali o collettivi.

2. Ogni Vigile ha i seguenti diritti:

- a) di richiedere indennizzi e rimborsi spese per i danni economici, civili e morali che possano conseguire a sé stesso o alla propria famiglia a seguito di interventi previsti dal presente regolamento;
- b) di essere assicurato contro gli infortuni e le malattie conseguibili in o per causa di servizio;
- c) di essere accettato e rispettato.

Art. 10
Termine del servizio

1. I componenti del Corpo cessano il servizio per:
 - a) dimissioni;
 - b) espulsione, sopravvenuta interdizione, sanzione disciplinare o esonero temporaneo, limitatamente al periodo richiesto dal Vigile o deliberato dal Direttivo.
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Direttivo del Corpo. Sono irrevocabili ed immediatamente esecutive.
3. Alla cessazione dal servizio i capi di vestiario e di equipaggiamento individuale devono essere restituiti entro 15 giorni, salvo deroga ad insindacabile giudizio del Comandante.

Art. 11
Sanzioni disciplinari

1. I componenti del Corpo che tengono un comportamento scorretto o non consono a quanto riportato nello Statuto, possono incorrere in sanzioni disciplinari che aumentano in modo graduale, proporzionalmente alla gravità o alla reiterazione del comportamento. Tali sanzioni sono:
 - a) primo richiamo scritto;
 - b) secondo richiamo scritto;
 - c) sospensione dal servizio;
 - d) espulsione dal Corpo.
2. Il Vigile, che non mantiene un comportamento corretto, ma non tale da essere punito con l'espulsione, può, con delibera del Direttivo, essere sospeso dal servizio o dalle attività statutarie del Corpo.
3. Il procedimento disciplinare è avviato dal direttivo del Corpo attraverso la contestazione scritta dell'addebito inviata all'interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento. E' ammessa la presentazione di controdeduzioni e memorie difensive entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.
4. Il Direttivo del Corpo dispone l'archiviazione del procedimento disciplinare, qualora le controdeduzioni siano ritenute fondate. In caso contrario delibera le sanzioni di cui al comma 1, punti a), b) e c), secondo i criteri stabiliti nel presente articolo dello statuto, o propone all'Assemblea di adottare la sanzione di cui al punto d).
5. Nel caso di sanzioni deliberate nei confronti di un Vigile del fuoco allievo, le relative comunicazioni vanno inoltrate ai genitori o a chi esercita la patria potestà.
6. Avverso alla decisione del Direttivo, l'interessato può ricorrere all'Assemblea del



Corpo, che decide in via definitiva.

7. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Direttivo ed è efficace a partire dalla data di ricevimento del provvedimento, che deve essere spedito all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le cause dell'espulsione sono le seguenti:
 - a) lesione al prestigio del Corpo;
 - b) comportamento scorretto nei confronti dei componenti del Corpo;
 - c) negligenza nel servizio, in particolare in caso di allarme o per assenze ingiustificate e reiterate dalle esercitazioni.
8. Contro la decisione di espulsione è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio provinciale dei Probiviri, che decide in via definitiva.
9. I componenti del Corpo decadono anche per condanna passata in giudicato che comporti l'esclusione dalle liste elettorali;
10. I capi di vestiario e di equipaggiamento individuale, le attrezzature ricevute in dotazione, nonché il tesserino di riconoscimento e la patente di servizio devono essere restituiti presso la sede del Corpo entro 15 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di espulsione.

Art. 12

Esonero temporaneo dal servizio

L'esonero temporaneo dal servizio è deliberato dal direttivo e comunicato per iscritto al Vigile nei seguenti casi:

- a) dispensa dal servizio. Il Vigile che per un periodo prolungato e per giustificati motivi è impedito a prestare servizio, può essere dispensato, su richiesta dell'interessato, per il tempo necessario, che comunque non può essere superiore ai due anni;
- b) sospensione dal servizio. La sospensione può avvenire: per i motivi di cui al *comma 2* dell'art. 11, oppure per mancanza temporanea dei requisiti psicofisici (malattia) o delle abilitazioni necessarie all'espletamento del servizio, quali, l'assenza reiterata, anche se giustificata, alle esercitazioni;
- c) le interruzioni temporanee non devono essere considerate ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio;
- d) la dispensa e la sospensione sono comunicate per iscritto al Vigile interessato e non revocano i diritti ed i doveri del Vigile stesso tranne quelli elencati all'art. 9 punto 1 lettere a), b), f).

Art. 13
Organi del Corpo

Gli organi del Corpo sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Direttivo;
- c) il Comandante.

Art. 14
L'Assemblea generale

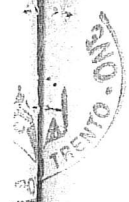
1. L'Assemblea generale è composta dal Sindaco, dall'Ispettore Distrettuale, dai Vigili del fuoco in servizio attivo, dai Vigili del fuoco di complemento, nonché dai Vigili del fuoco allievi, dai Vigili onorari e dai Sostenitori. Hanno diritto di voto i Vigili del fuoco in servizio attivo ed il Sindaco.
2. All'Assemblea generale spetta:
 - a) l'approvazione della relazione e del bilancio preventivo annuale;
 - b) l'approvazione del conto consuntivo;
 - c) la designazione del Comandante e del Vicecomandante;
 - d) la designazione dei Capiplotone e dei Capiquadra;
 - e) la nomina del Segretario, del Cassiere, del Magazziniere;
 - f) la trattazione di mozioni regolarmente presentate;
 - g) la nomina Vigili onorari e Sostenitori;
 - h) l'espulsione dei componenti del Corpo;
 - i) il pronunciamento sulle controversie tra i vigili ed il Direttivo.
3. L'Assemblea generale ordinaria convocata per l'approvazione del rendiconto riferito all'esercizio precedente, deve aver luogo entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre per l'approvazione del bilancio di previsione, la stessa deve aver luogo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. L'Assemblea generale ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga utile. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a mezzo posta ordinaria o elettronica o circolare a mano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.
4. L'Assemblea generale straordinaria è convocata, nei modi di cui al comma precedente, dal Comandante su richiesta del Sindaco, o dell'Ispettore distrettuale, oppure qualora almeno un terzo degli aventi diritto di voto ne faccia richiesta scritta, alme-

no due settimane prima, indicandone il motivo.

5. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, quando è presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.
6. Qualora dopo due convocazioni tenute a distanza di almeno 15 giorni una dall'altra, oppure in violazione di quanto previsto al comma 4., non si riesca a costituire validamente l'Assemblea, il Sindaco, sentito l'Ispettore distrettuale, provvederà a convocare nuovamente l'Assemblea, valida con qualsiasi numero di partecipanti e, laddove sia necessario, a sciogliere il Direttivo.
7. L'Assemblea è presieduta dal Comandante o, in sua assenza, dal Vicecomandante; su proposta del Comandante può essere altresì presieduta da un componente l'Assemblea, votato a maggioranza dei presenti.

Art. 15 **Il Direttivo del Corpo**

1. Il Direttivo è composto da:
 - a) il Comandante;
 - b) il Vicecomandante;
 - c) i Capiplotone e/o i Capisquadra;
 - d) il Magazziniere;
 - e) il Segretario;
 - f) il Cassiere.
2. Il Direttivo delibera in merito a tutte le questioni per le quali la relativa decisione non è demandata ad altri organi. In particolare spetta al Direttivo:
 - a) la stesura della relazione annuale;
 - b) la predisposizione dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - c) la decisione sui nuovi acquisti di materiali, automezzi ed attrezzature;
 - d) la decisione sull'assunzione dei componenti;
 - e) la proposta di nomina dei Vigili onorari e dei Sostenitori;
 - f) la proposta di espulsione dei componenti;
 - g) l'esonero dei componenti, su proposta del Comandante.
3. Le sedute del Direttivo devono essere convocate secondo le necessità; in ogni caso è obbligatoria una convocazione ogni trimestre.
4. La convocazione del Direttivo deve essere comunicata ad ogni componente almeno tre giorni prima. Si prescinde dal predetto termine in caso di urgenza.
5. Il Comandante deve convocare il Direttivo entro otto giorni qualora un terzo dei



componenti o il Sindaco o l'Ispettore distrettuale lo richiedano.

6. Il Direttivo è in numero legalmente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti, tra i quali il Comandante o il Vicecomandante.

Art. 16

Il Comandante

1. Il Comandante del Corpo è nominato dal Sindaco su designazione dell'Assemblea. Dovrà essere scelto tra i Vigili del fuoco in servizio attivo da almeno 5 anni, che abbiano frequentato o frequentino, entro un anno dalla nomina, con esito favorevole, a pena di decadenza, l'apposito corso per Comandanti. Sarà designato Comandante, il Vigile del Fuoco che otterrà i due terzi dei voti dei presenti all'Assemblea, aventi diritto di voto, validamente costituita con le modalità della prima convocazione.
2. In casi eccezionali come la costituzione di un nuovo Corpo, oppure nel caso in cui nessun Vigile abbia i requisiti di anzianità di servizio, il Comandante può essere designato fra uno dei componenti in servizio attivo, con l'obbligo di frequentare entro un anno dalla nomina, con esito favorevole, gli appositi corsi di formazione.
3. La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Distrettuale competente per territorio, al Dirigente provinciale del Servizio Antincendi e Protezione Civile per l'approvazione di cui all'art. 16 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954. In assenza di osservazioni in merito da parte del Dirigente del Servizio Antincendi, la nomina si intende approvata.
4. Il Comandante, presiede tutte le riunioni ed assemblee. Assume il comando in tutti gli interventi in conformità delle leggi sul servizio antincendi. E' il legale rappresentante del Corpo e ne ha l'amministrazione, rispondendone di fronte al Comune.
5. Il Comandante dura in carica 5 anni dalla data di approvazione della nomina da parte del Dirigente del Servizio Antincendi e P.C. e può essere riconfermato.
6. In particolare spetta al Comandante:
 - a) la proposta del bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) la suddivisione del Corpo in plotoni e squadre;
 - c) il conferimento e la revoca dei gradi di servizio ;
 - d) la consegna dei libretti di servizio e degli attestati ai vigili;
 - e) la convocazione alle esercitazioni, interventi, manifestazioni, sedute ed assemblee;
 - f) la sorveglianza sulla manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio;
 - g) la tenuta dei registri dei componenti;

- h) la stesura dei rapporti di servizio;
- i) la comunicazione al Comune, alla Cassa provinciale antincendi ed alla Federazione provinciale, relativa a infortuni e fatti di responsabilità civile;
- l) la partecipazione all'Assemblea provinciale e distrettuale;
- m) il rilascio di pareri richiesti al Corpo;
- n) stabilire quali Vigili del fuoco partecipino alle visite di prevenzione incendi;
- o) stipulare i contratti aventi ad oggetto i lavori e le forniture di beni e di servizi funzionali alle attività del Corpo.
7. In ambito operativo spetta al Comandante:
- a) dirigere le operazioni di soccorso pubblico urgente;
- b) supportare il Sindaco, per le valutazioni tecniche relative all'impatto degli eventi calamitosi e degli eventi eccezionali sul territorio di competenza;
- c) partecipare quale membro di diritto alla commissione edilizia comunale nelle modalità previste dalla normativa;
- d) ottemperare alle disposizioni impartite dai soggetti che in particolari circostanze svolgono il ruolo di direzione del soccorso pubblico urgente.
8. In caso di assenza o impedimento, il Comandante è sostituito dal Vicecomandante.

Art. 17

Il Vicecomandante

1. Il Vicecomandante del Corpo è nominato dal Sindaco su designazione dell'Assemblea del Corpo, con le stesse modalità previste dall'art. 16 del presente statuto, fra le persone che siano Vigile del fuoco in servizio attivo da almeno 3 anni e che abbiano frequentato o frequentino entro un anno dalla nomina, con esito favorevole, a pena di decadenza, l'apposito corso per Vicecomandanti presso il Centro formativo e addestrativo della Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari della provincia di Trento. In casi eccezionali come la costituzione di un nuovo Corpo, oppure che nessun vigile abbia i requisiti di anzianità di servizio, il Vicecomandante può essere designato fra uno dei componenti in servizio attivo, con l'obbligo di frequentare entro un anno dalla nomina, con esito favorevole, a pena di decadenza, gli appositi corsi di formazione.
2. La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Distrettuale competente per territorio, al Dirigente provinciale del Servizio Antincendi e Protezione Civile per l'approvazione di cui all'art. 16 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954. In assenza di osservazioni in merito da parte del Dirigente del Servizio Antincendi, la nomina si intende approvata. La nomina deve altresì essere comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Distrettuale competente per territorio.

- 
3. Il Vicecomandante coadiuva il Comandante e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento.
 4. Il Vicecomandante dura in carica 5 anni dalla data della nomina del Dirigente del Servizio antincendi e protezione civile e può essere riconfermato.

ART. 18 **Il Segretario**

1. Il Corpo nomina, scegliendolo fra i propri componenti, il Segretario, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) predisposizione dei verbali delle riunioni del Corpo;
 - b) aggiornamento del registro riportante l'attività, gli interventi e le esercitazioni;
 - c) altre pratiche amministrative e burocratiche.
2. Il Segretario esercita le proprie funzioni in stretta collaborazione con il Comandante e secondo le direttive dallo stesso impartite.
3. Il Segretario dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Art. 19 **Il Cassiere**

1. Il Corpo nomina, scegliendolo fra i propri componenti, il Cassiere, il quale tiene la contabilità aggiornata e regolare, dispone il pagamento delle spese e l'incasso dei proventi, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità e le direttive del Comandante.
2. La gestione economica è obbligatoriamente svolta tramite un Istituto di credito.
3. Il Cassiere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.
4. L'incarico di Cassiere può essere contestualmente svolto dal Segretario.

Art. 20 **Il Magazziniere**

1. Il Corpo nomina fra i propri componenti il Magazziniere, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) aggiornamento dell'inventario di tutte le macchine, automezzi, attrezzature, equipaggiamenti ed arredamenti di proprietà o in uso al Corpo;
 - b) effettuazione, al termine di ogni intervento del Corpo, della ricognizione degli automezzi e dei materiali impiegati, verificandone lo stato d'uso;

- 
- c) segnalazioni al Comandante in merito alle necessita più urgenti, per la sostituzione e/o l'integrazione di materiali mancanti, necessari per garantire l'attività istituzionale del Corpo.
 2. L'inventario generale di magazzino deve essere aggiornato almeno una volta all'anno in concomitanza con l'approvazione del conto consuntivo. Copia dell'inventario deve essere inviata al Comune e all'Unione distrettuale
 3. Il Magazziniere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Art. 21 **Gradi di servizio**

1. Nel Corpo sono previsti, oltre al Comandante e al Vicecomandante, i seguenti gradi di servizio:
 - a) Capoplotone;
 - b) Caposquadra.
2. All'attribuzione dei gradi di servizio, provvede il Comandante.
3. I Vigili del fuoco in servizio attivo possono ricoprire i seguenti incarichi:
 - a) Caposquadra: dopo il 3° anno di servizio e dopo aver seguito un apposito corso d'istruzione, con esito positivo entro un anno dalla nomina;
 - b) Capoplotone: dopo il 3° anno di servizio e dopo aver seguito un apposito corso d'istruzione, con esito positivo entro un anno dalla nomina.
4. La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale ed all'Unione Distrettuale.
5. Il Caposquadra è responsabile di una squadra composta da almeno 6 vigili.
6. Il Capoplotone è responsabile di un plotone composto da almeno 2 squadre.
7. Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 22 **Istruttore allievi**

1. Il Comandante, sentito il direttivo del Corpo, nomina tra i Vigili del Corpo gli Istruttori degli allievi, i quali debbono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) età minima 21 anni;
 - b) aver svolto almeno tre anni di servizio attivo;
 - c) aver superato con esito positivo il corso per istruttore allievi, da frequentare entro un anno dalla nomina.

2. L'Istruttore allievi, con cadenza annuale, è tenuto a frequentare il corso di formazione e aggiornamento e a conseguirne l'idoneità. A tali fini e per un continuo miglioramento delle capacità didattiche l'istruttore partecipa ai corsi formativi organizzati dalla Federazione provinciale o da altri soggetti da questa delegati.
3. Gli istruttori, nel corso delle varie attività, pongono in essere tutte le misure per la salvaguardia dell'incolumità degli allievi; valutano le capacità dell'allievo e collegano i programmi e le attività alle specifiche capacità dell'allievo.

Art. 23

Responsabile allievi

1. Il Comandante, sentito il direttivo del Corpo, nomina tra gli istruttori allievi il Responsabile degli allievi, che risponde al Comandante per le attività degli stessi e ne segue le direttive.
2. Il Responsabile allievi, salvo l'ipotesi di revoca, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Comandante, può essere rinominato, e partecipa alle riunioni del Direttivo per la trattazione di argomenti inerenti le attività degli allievi.
3. Spetta al Responsabile allievi la custodia e l'aggiornamento delle schede personali degli stessi, previo incarico scritto da parte del Comandante.

Art. 24

Partecipazione alle sedute ed assemblee

A tutte le sedute di Direttivo ed Assemblea del Corpo, possono essere invitati l'Assessore comunale delegato ed il Presidente della Federazione provinciale.

Art. 25

Assicurazione

1. I Vigili del fuoco godono della tutela assicurativa contro gli infortuni o malattie in base alla vigente normativa. Sono pure garantiti per tutti i danni economici, civili e morali che dovessero subire in conseguenza degli interventi effettuati previsti dal presente regolamento.
2. Tutti gli infortuni, malattie e danni conseguiti nell'adempimento del servizio devono essere comunicati immediatamente al Comandante, il quale provvede a inoltrare agli organi competenti la richiesta d'indennizzo.
3. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alla legislazione vigente.

Art. 26
Esercizio finanziario

1. Il Corpo è dotato di autonomia amministrativa e gestionale propria. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
2. Il Corpo adotta ogni anno un bilancio annuale secondo le indicazioni del "Regolamento-Norme amministrative", parte integrante del presente Statuto, approvato dalla Giunta Provinciale.

Art. 27
Servizi pagamento

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle norme vigenti, possono essere a pagamento:
 - a) i soccorsi tecnici non urgenti prestati ad enti ed a privati;
 - b) le visite e i servizi di vigilanza;
 - c) i servizi di collaborazione e di assistenza tecnica in caso di manifestazioni organizzate da privati e da enti, anche se espressamente richiesti dall'autorità di pubblica sicurezza.
2. Quando non siano previsti da norma di legge o da deliberazione della Giunta provinciale, i servizi a pagamento sono svolti a giudizio insindacabile del Comandante. Le tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale sulla base del tariffario di riferimento provinciale, proposto dalla Federazione provinciale ed approvato dalla Giunta Provinciale.

Art. 28
Collegio degli arbitri

1. Nelle vertenze riguardanti il Corpo, sorte fra i suoi componenti, decide il Direttivo.
2. Nelle vertenze sorte fra i componenti ed il Comandante o il Direttivo decide l'Assemblea.
3. In ogni caso le vertenze ed i ricorsi riguardanti le espulsioni sono proponibili al Collegio dei Probiviri della Federazione provinciale dei Corpi VV.F. volontari, che decide in via definitiva.

Art. 29
Disposizioni regolamentari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Direttivo sono assunte con il voto favorevole

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti all'Assemblea o al Direttivo, validamente costituiti. Le istanze possono essere poste in votazione in Assemblea solo se inoltrate per iscritto al Comandante almeno tre giorni prima della convocazione. In caso contrario, le stesse possono essere trattate in Assemblea solo se sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto e qualora almeno la metà più uno dei presenti, aventi diritto di voto, siano favorevoli.

2. Alle elezioni o designazioni si procede con votazione segreta. Successivamente alla prima votazione, se nessuno ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti espressi dagli aventi diritto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Le altre deliberazioni si adottano di norma con votazione per alzata di mano. Su richiesta di almeno un quinto dei componenti aventi diritto al voto, presenti in Assemblea, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.
3. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale con gli argomenti trattati e deliberati con allegato l'elenco dei presenti, firmato dal Comandante e dal Segretario.
4. Il primo punto dell'ordine del giorno di ogni riunione o seduta deve contemplare la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
5. Al fine di consentire l'ottimale coordinamento dell'attività dei Corpi, il Comandante è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'unione Distrettuale competente, riguardo ad eventuali problematiche nella materia antincendi, fornendo copia della corrispondenza intercorrente con uffici ed enti e degli atti assunti in merito.

Art. 30

Sorveglianza generale

1. Il Sindaco esercita la sorveglianza sui Corpi istituiti nel comune di appartenenza, in ordine all'osservanza delle leggi, regolamenti e altre disposizioni vigenti in materia antincendi. Il Comandante è tenuto a riferire al Sindaco, su richiesta dello stesso, su tutte le questioni attinenti il servizio del Corpo.
2. L'Ispettore distrettuale sorveglia l'andamento generale e l'organizzazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del distretto di competenza, fornendo l'assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa per il migliore adempimento degli obblighi di legge e per l'espletamento delle attività sociali. A tale scopo egli può chiedere copia delle deliberazioni, di atti o altri chiarimenti ritenuti necessari.

Art. 31

Incompatibilità

Non possono ricoprire le cariche previste per i componenti del Direttivo del Corpo, coloro che siano stati condannati all'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 del codice Pe-



nale).

(¹)

¹ Testo approvato:
dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale n.03 del 08/05/2012 con delibera n. 40
dall'Assemblea provinciale dei Comandanti dei Corpi VV.F. volontari dell' 8 giugno 2012
dalla Cassa provinciale antincendi
dalla Giunta Provinciale con delibera n.2984 del 27/12/2012



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 17 D.D. 16 MAG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
dot.ssa Sonia Biscaro

COMUNE DI GRIGNO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO TIPO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLIEVI DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL TRENTINO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 16 MAG. 2013

Art. 1
Finalità

Il presente Regolamento riporta le norme volte ad assicurare il corretto e funzionale svolgimento dell'attività dei Vigili del fuoco allievi ed è parte integrante dello Statuto del Corpo di

Art. 2
Modalità formative

1. L'Allievo è iscritto in un ruolo provvisorio per la durata massima di dodici mesi; superato positivamente tale periodo l'Allievo è ammesso definitivamente nel Corpo, dopo la prestazione della "promessa" con la formula seguente: *"Prometto di ubbidire ai miei superiori del Corpo, dell'Unione e della Federazione e di adempiere al meglio e coscienziosamente agli impegni che assumo entrando volontariamente negli Allievi vigili del fuoco volontari di (nome del Corpo di appartenenza)"*.
2. Le attività formative degli Allievi sono a carattere propedeutico alle attività pompieristiche vere e proprie e concernono i seguenti ambiti a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) attività fisica di base; attività sportiva; nozioni di pronto soccorso; manovre ed esercitazioni; saggi dimostrativi e CTIF; escursionismo e campeggio come conoscenza dell'ambiente; manovre di assicurazione, di autoassicurazione ed elementi di arrampicata in roccia; tecniche dello stare in acqua e salvamento; visite guidate; attività addestrativa e formativa al castello di manovra con percorsi vari; conoscenza delle attrezzature pompieristiche;
 - b) attività didattica in materia di educazione civica, educazione stradale, ordinamento dei vigili del fuoco, elementi di topografia e conoscenze sulla prevenzione;
 - c) altre attività ritenute utili ai fini della formazione.
3. L'attività formativa degli Allievi avviene secondo la suddivisione nelle seguenti fasce d'età:
 - a) 10-11-12 anni → 1a fascia
 - b) 13-14-15 anni → 2a fascia
 - c) 16-17 anni → 3a fascia.

- 
4. Sono previste prove di valutazione a carattere psico-fisico, tecnico-addestrativo e culturale per consentire il passaggio da una fascia all'altra.
 5. L'Allievo di III fascia può partecipare alle manovre addestrative svolte dal Corpo, dotato di idoneo equipaggiamento, purché le manovre siano compatibili con il grado di addestramento e di preparazione raggiunti dall'Allievo, a giudizio del Comandante del Corpo, sentito il responsabile degli Allievi.
 6. Ai fini dell'effettuazione delle prove valutative di passaggio da una fascia all'altra, in ogni distretto è costituita un'apposita commissione formata da almeno due Istruttori degli Allievi del distretto e presieduta dal Comandante del Corpo a cui appartiene l'Allievo.
 7. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 dello Statuto dei Corpi, al compimento del diciassettesimo anno di età, l'Allievo può frequentare il corso di base, limitatamente alle parti dello stesso che non comportano rischi per la sua incolumità.
 8. Le modalità di svolgimento e di esecuzione delle attività previste da quest'articolo sono stabilite dalla Federazione provinciale.
 9. Tutte le attività formative, in quanto compatibili, possono essere svolte a vari livelli territoriali: comunali, distrettuali, provinciali, ecc..

Art. 3

Diritti e doveri dell'Allievo

1. L'Allievo ha diritto di vivere positivamente l'esperienza formativa all'interno del Corpo dei Vigili del fuoco volontari, al fine di trarne elementi e valori per l'arricchimento della sua personalità e delle sue conoscenze teorico-pratiche sul mondo pompieristico e sulla protezione civile in generale.
2. L'Allievo ha diritto di:
 - a) partecipare in modo consapevole e costruttivo a tutte le attività formative;
 - b) ricevere in uso dal Corpo, l'equipaggiamento necessario per svolgere le attività programmate;
 - c) essere assicurato contro gli infortuni secondo le modalità previste dalla Provincia autonoma di Trento.
3. L'Allievo ha il dovere di:
 - a) partecipare alle attività previste;
 - b) tenere un comportamento corretto;
 - c) rispettare i gli statuti ed i regolamenti;
 - d) partecipare all'incontro annuale convocato dal Comandante del Corpo ed organizzato dal Corpo di appartenenza, tra il responsabile degli allievi del Corpo, gli



istruttori ed i genitori o gli esercenti la patria potestà dell'Allievo.

4. In attività di servizio e nei luoghi istituzionali all'Allievo è vietato:
- a) fumare o assumere bevande alcoliche;
 - b) assumere sostanze eccitanti, stimolanti, psicotrope, farmaci incompatibili con lo svolgimento del servizio e simili;
 - c) utilizzare attrezzature o apparecchiature senza l'autorizzazione degli istruttori;
 - d) portare strumenti da punta o da taglio o corpi contundenti non costituenti la normale dotazione di servizio.

Art. 4

Diritti e doveri dei genitori o degli esercenti la patria potestà dell' Allievo

1. I genitori o gli esercenti patria potestà dell'Allievo concorrono con gli istruttori all'insegnamento dei doveri di obbedienza, lealtà, rispetto, puntualità e quant'altro possa giovare alla formazione dei giovani in ambito pompieristico e a favorirne l'attività.
2. I genitori o gli esercenti la patria potestà hanno il diritto di essere informati circa le attività svolte dall'Allievo, il suo interessamento, il grado di partecipazione, i risultati conseguiti.
3. I genitori o gli esercenti la patria potestà dell'Allievo hanno il dovere di segnalare per iscritto al Comandante, ogni impedimento dell'Allievo alla partecipazione alle attività formative e ogni altra notizia utile al buon andamento degli Allievi, di cui siano a conoscenza.
4. In caso di oggettiva impossibilità dell'Allievo a proseguire, i genitori o gli esercenti la patria potestà hanno il dovere di comunicare sollecitamente la circostanza e di rassegnarne le dimissioni.
5. Ai genitori dell' Allievo è fatto obbligo di segnalare immediatamente al Comandante per tramite dell'Istruttore, l'insorgenza di stati di disagio, malattie o stati patologici incompatibili con l'attività addestrativa o la permanenza nel Corpo.

(¹)

¹ Testo approvato:
dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale n. 03 del 08/05/2012 con delibera n. 40
dall'Assemblea provinciale dei Comandanti dei Corpi VV.F. volontari dell' 8 giugno 2012
dalla Cassa provinciale antincendi
dalla Giunta Provinciale con delibera n.2984 del 27/12/2012



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 17 D.D. 16 MAG. 2013

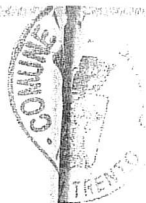
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Sonia Biscaro

COMUNE DI GRIGNO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO CONTABILE DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 16 MAG. 2013



Art. 1

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.
2. L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano nel corso dell'anno solare. La contabilità è distinta fra le operazioni che riguardano la gestione dell'esercizio di riferimento (gestione di competenza) e le operazioni che si riferiscono ad impegni o accertamenti degli esercizi precedenti (operazioni in conto residui).

Art. 2

Autonomia della gestione

1. Il servizio antincendi è espletato direttamente dal corpo o dai corpi dei vigili del fuoco volontari e funziona amministrativamente e finanziariamente in forma autonoma rispetto agli altri servizi comunali.
2. Ogni corpo dei vigili del fuoco volontari ha un proprio bilancio di previsione ed un suo rendiconto.

Art. 3

Presentazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione, predisposto dal comandante del corpo d'intesa con il direttivo, è approvato dall'assemblea generale del corpo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
2. Il bilancio, ottenuta l'approvazione dell'assemblea generale, è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale, previo parere del dirigente del servizio antincendi della Provincia autonoma di Trento.
3. Al bilancio devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) composizione del corpo: elenco del personale in servizio alla data di approvazione del bilancio, con indicazione del cognome e del nome dei vigili, del grado

- 
- o qualifica rivestita e della data di nascita;
- b) dotazioni del corpo: elencazione degli automezzi, attrezzature, arredamenti e materiali in dotazione alla data di approvazione del bilancio. Dovrà essere indicata, per ogni voce, la quantità disponibile, la funzionalità o stato d'uso e la data di acquisto o immatricolazione.

Art. 4

Bilancio di previsione

1. Le previsioni del bilancio, elaborato in conformità all'allegato A, sono formulate in termini di competenza.
2. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:
 - a) l'ammontare delle previsioni relative all'esercizio in corso;
 - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
 - c) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
3. I residui attivi e passivi di cui al precedente punto 2 relativi a medesimi capitoli di più esercizi possono essere indicati cumulativamente. In tal caso deve essere allegata al bilancio apposita distinta riportante la descrizione analitica dei diversi residui imputati a ciascun capitolo di entrata o di spesa.
4. Tra le entrate di cui al precedente punto 1 è iscritto l'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, che non può, in alcun modo, essere accantonato per fronteggiare spese future non previste in bilancio.
5. Il bilancio di previsione è composto dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa, dal quadro generale riassuntivo e dagli allegati relativi.

Art. 5

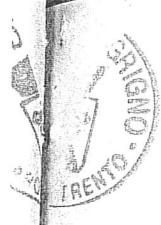
Stanziamenti di bilancio

1. Gli stanziamenti di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per l'esercizio del servizio antincendi, secondo la classificazione stabilita ai successivi artt. 7 e 8.

Art. 6

Universalità ed integrità del bilancio

1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e delle eventuali altre spese ad esse connesse.
2. Tutte le spese sono iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte dalle en-



trate eventualmente ad esse correlate.

3. Sono vietate, sotto qualsiasi forma, le gestioni di fondi al di fuori del bilancio di previsione.

Art. 7

Classificazione delle entrate

1. Nel bilancio di previsione del corpo vigili del fuoco volontari le entrate sono classificate secondo i seguenti titoli:
 - TITOLO I: entrate per servizi retribuiti;
 - TITOLO II: entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti vari;
 - TITOLO III: entrate derivanti da alienazioni, contributi in conto capitale ed assegnazioni di enti o privati;
 - TITOLO IV: entrate per partite di giro.
2. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

Art. 8

Classificazione delle spese

1. Nel bilancio di previsione del corpo vigili del fuoco volontari le spese sono classificate secondo i seguenti titoli:
 - TITOLO I: spese correnti;
 - TITOLO II: spese in conto capitale;
 - TITOLO III: spese per partite di giro.
2. Le spese sono altresì ripartite in sezioni secondo la loro area di destinazione ed in capitoli secondo l'oggetto.

Art. 9

Fondo di riserva per spese impreviste

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste, di importo non superiore al 10 per cento del totale dei primi due titoli delle entrate.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente punto 1 e conseguente aumento degli stanziamenti previsti ai vari capitoli di spesa, è disposto su proposta del comandante del corpo e convalidata dal direttivo.

Art. 10



Storni di fondi e variazioni di bilancio

1. All'interno di ciascun titolo di spesa è ammesso, oltre a quanto previsto al precedente art. 9, con assenso del direttivo del corpo, il trasporto di somme da un capitolo all'altro ove il capitolo dal quale viene effettuato lo storno presenti sufficiente disponibilità in riferimento al fabbisogno relativo all'esercizio.
2. Eventuali nuove e maggiori spese che si dovessero prevedere nel corso dell'esercizio non finanziabili con il fondo di riserva di cui all'art. 9 e/o con storni di cui al precedente comma, possono essere fronteggiate mediante l'accertamento di nuove o maggiori entrate, previa variazione di bilancio deliberata dal consiglio comunale.
3. Per ogni modifica agli stanziamenti previsti deve essere osservato l'equilibrio di bilancio.

Art. 11

Gestione del servizio antincendi

1. Il comandante del corpo vigili del fuoco volontari provvede, sulla base delle indicazioni del direttivo, all'amministrazione dei beni al medesimo assegnati.
2. Il comandante rilascia, unitamente al cassiere, quietanza di tutte le entrate del corpo ed autorizza, anche mediante dichiarazione apposta sulle note o fatture, i pagamenti delle spese deliberate dal direttivo. Il comandante risponde in proprio di tutta la gestione del corpo verso il consiglio comunale.
3. Il comandante è consegnatario responsabile dei locali e di tutti i beni mobili ed immobili assegnati al corpo vigili del fuoco volontari. Dei medesimi deve essere redatto un esatto inventario, da aggiornare annualmente in sede di predisposizione del conto consuntivo al quale è allegato. L'inventario è sottoscritto dal comandante del corpo e dal magazziniere responsabile. Copia dell'inventario è depositata presso la segreteria del comune.

Art. 12

Servizio di cassa

1. Il cassiere, nominato in base al regolamento del corpo, effettua il pagamento delle spese e l'incasso dei proventi. È responsabile, altresì, della regolare e corretta tenuta della contabilità del corpo, in osservanza della vigente normativa e secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Tutte le operazioni inerenti la gestione finanziaria del corpo devono essere effettuate tramite un istituto di credito locale; le relative scritture contabili sono tenute di-



stintamente per ogni capitolo di entrata e di spesa.

3. È consentita l'anticipazione di fondi al cassiere, per il servizio di economato, fino all'importo massimo di € 1.500 (millecinquecento), da utilizzare per spese minute d'ufficio, di acquisto di materiali, per erogazione per servizi inerenti il funzionamento del corpo ecc., che presentino il carattere di urgente pagamento. Il fondo di cassa anzi citato può essere reintegrato nel corso dell'esercizio con autorizzazione del direttivo.

Art. 13

Contributi del comune

1. Il consiglio comunale può determinare, in sede di approvazione del bilancio del comune, l'entità del contributo ordinario, posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al corpo vigili del fuoco volontari a pareggio del bilancio.
2. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti ecc., sono determinati, dal comune, in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore.

Art. 14

Contributo ordinario della Cassa provinciale antincendi

1. La Cassa provinciale antincendi provvede, entro il mese di aprile di ogni anno, alla determinazione dei contributi ordinari quale concorso alle spese ordinarie di gestione dei corpi vigili del fuoco volontari del Trentino, secondo parametri e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
2. I contributi erogati ai corpi vigili del fuoco volontari dei comuni sede di distretto, in quanto tali, sono obbligatoriamente utilizzati per la manutenzione di automezzi ed attrezzature particolari destinate all'utilizzo da parte di tutti i corpi volontari facenti capo al distretto. Tali somme possono essere utilizzate per attività finalizzate all'istruzione o aggiornamento dei vigili del fuoco volontari, purché svolte a livello distrettuale e con il coordinamento della Federazione provinciale.

Art. 15

Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione è reso dal comandante del corpo entro il mese di gennaio di ogni anno. Lo stesso, redatto su modello conforme all'allegato B, è corredato delle pezze giustificative delle spese relative alla gestione medesima.
2. Il rendiconto del corpo vigili del fuoco volontari è composto:

- 
- dal conto finanziario relativo alla gestione del bilancio;
 - dall'inventario aggiornato alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, degli automezzi, attrezzatura, arredamenti e materiali in dotazione al corpo.
3. In relazione alla classificazione del bilancio preventivo, nel rendiconto sono indicati, per ciascun capitolo di entrata o di spesa:
- l'ammontare delle previsioni definitive di competenza;
 - l'ammontare delle entrate riscosse e delle spese pagate in conto competenza;
 - l'ammontare delle entrate rimaste da riscuotere e delle spese rimaste da pagare in conto competenza (residui attivi e passivi);
 - l'ammontare complessivo delle entrate accertate e delle spese impegnate nel corso dell'esercizio. Distintamente per ogni residuo attivo o passivo degli esercizi precedenti sono indicati i seguenti dati:
 - l'anno di riferimento della somma riportata a residui;
 - l'importo;
 - gli importi riscossi o pagati in corso d'esercizio;
 - gli importi da riportare a residui.
4. Il rendiconto è sottoscritto dal comandante del corpo, nonché, per la parte di rispettiva competenza, dal cassiere, dal segretario e dal magazziniere. Lo stesso, ottenuta l'approvazione dell'assemblea generale del corpo, è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale.

Art. 16 **Spese a calcolo**

1. Sono definite spese a calcolo, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del DPGR 28/5/1999 n. 4/L, le spese ricorrenti e di carattere variabile necessarie per la manutenzione dei beni immobili o per la manutenzione, riparazione o sostituzione di beni mobili, macchinari e attrezzature in proprietà o in disponibilità del Corpo VV.F. volontari nonché ogni spesa, sempre di carattere ricorrente, che trovi imputazione sulla parte corrente del bilancio e sia necessaria per l'ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione del servizio antincendi comunale, come definite e individuate nel successivo comma 2.
2. Sono considerate spese a calcolo, assunte entro i limiti di spesa di € 1.500 e pagate secondo le modalità previste nella norma medesima, le spese rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) spese per manutenzione e pulizia di locali, infrastrutture e impianti in uso al Corpo quali ad esempio la sede, l'autorimessa, il magazzino, lo spogliatoio, gli

uffici, il castello di manovra, gli impianti di lavaggio, asciugatura, aspirafumo, mantenimento batterie.

- b) spese per acquisto di materiali e noleggio di macchinari necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta per interventi relativi a realizzazione di opere di miglioramento della struttura;
 - c) spese per sostituzione, manutenzione, riparazione dei seguenti beni mobili, se necessari per il funzionamento degli uffici e per servizi resi dal Corpo: utensili, strumenti e materiale tecnico (radio, cercapersone, manichette, lance, raccordi), elementi di arredo di locali e infrastrutture del Corpo, piccoli impianti e apparecchiature, compresi telefoni, computer, fotocopiatrici e stampanti;
 - d) manutenzione o riparazione dei beni mobili di cui alla precedente lettera c);
 - e) acquisto materiale di ricambio per attrezzature di lavoro, d'ufficio, attrezzature informatiche, comprese spese per assistenza e manutenzione software e hardware;
 - f) acquisto di licenze per uso di programmi informatici;
 - g) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli e materiale simile per uso ordinario d'ufficio;
 - h) acquisto di combustibile e lubrificanti per mezzi del Corpo;
 - i) acquisto di materiale di ricambio, manutenzione/riparazione di veicoli;
 - j) manutenzione, riparazione, sostituzione di effetti di corredo ai Vigili;
 - k) abbonamenti a riviste e periodici, anche on line;
 - l) acquisti di libri e materiale audiovisivo;
 - m) spese per stampa e rilegatura di libri, pubblicazioni, atti e documenti;
 - n) trasporti e spedizioni;
 - o) spese di rappresentanza;
 - p) spese necessarie per acquisto di materiale e beni per attività pompieristica a carattere istituzionale o extra-istituto in caso di interventi, corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni, manovre ed esercitazioni, gare o avvenimenti organizzati dal Corpo.
3. Fatte salve le ordinarie norme per l'acquisto di beni e servizi, le spese in economia rientranti nella tipologia delle spese a calcolo, sono assunte secondo le modalità indicate nel presente articolo.
4. Le spese a calcolo, sono ordinate dal Cassiere o dal Comandante nei limiti e con le modalità seguenti:
- a) i singoli atti di spesa non possono superare il limite di importo di € 1.500 ed è vietato suddividere artificiosamente gli importi dei singoli atti di spesa allo scopo di eludere tale limite di spesa;
 - b) il responsabile incaricato per gli acquisti è tenuto a valutare la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi;



c) è ammesso rivolgersi, adeguatamente motivando, anche a ditte che hanno indicato prezzi maggiori rispetto ad altre nel caso in cui necessiti acquistare particolari prodotti.

5. I contratti per l'acquisto di beni e servizi di cui al presente articolo sono conclusi dal responsabile degli acquisti del Corpo, che provvede alle necessarie ordinazioni, di norma con buoni d'ordine, fatti salvi particolari limitati casi, indicati dalle norme organizzative interne, per i quali è ammesso prescindere, utilizzando le forme ordinarie del commercio.

Seguono allegati tabellari sulla composizione del bilancio (non modificati) vedi Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1992, n. 1-54/Leg.

(¹)

¹ Testo approvato:
dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale n.03 del 08/05/2012 con delibera n. 40
dall'Assemblea provinciale dei Comandanti dei Corpi VV.F. volontari dell' 8 giugno 2012
dalla Cassa provinciale antincendi
dalla Giunta Provinciale con delibera n.2984 del 27/12/2012

Allegato A

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI _____

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

DI _____

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO _____

Entrate

Residui		Capitolo		Previsioni esercizio in corso	Previsione competenza Anno: _____	Residui	Note
Cap.	Anno	N.ro	Denominazione				
			Avanzo di amministrazione presunto alla fine dell'esercizio				
			Titolo I - Entrate per servizi retribuiti				
		10	- Estinzione di incendi boschivi.				
		15	- Soccorsi tecnici in genere.				
		20	- Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi.				
		25	- Manifestazioni organizzate dal corpo.				
		30	- Collaborazioni per manifestazioni.				
		35	- Proventi diversi.				
		40	- Interessi attivi su giacenze di cassa.				
		45					
			Totale Titolo I				
			Titolo II - Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti				
		55	- Assegnazione ordinaria del Comune.				
		60	- Assegnazione della Cassa prov. antincendi				
		65	- Contributo della Federazione provinciale.				
		70	- Contributo della unione distrettuale.				
		75	- Contributi di altri enti.				
		80	- Soci sostenitori.				

		85					
			Totale Titolo II				
			Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, contributi in c/capitale ed assegnazioni di enti o privati				
		95	- Assegnazione del Comune.				
		100	- Assegnazione della Provincia autonoma.				
		105	- Assegnazione della Cassa antincendi.				
		110	- Contributo della Federazione provinciale.				
		115	- Contributo dell'unione distrettuale.				
		120	- Contributo di altri enti o privati.				
		125	- Alienazioni.				
		130					
			Totale Titolo III				
			Titolo IV - Entrate per partite di giro				
		140	- Anticipazione per economo.				
		145	- Ritenute fiscali.				
		150					
			Totale Titolo IV				
			Totale entrate				

Uscite

Residui		Capitolo		Previsioni esercizio in corso	Previsione competenza Anno: _____	Residui	Note
Cap.	Anno	N.ro	Denominazione				
			Titolo I - Spese correnti				
			Sezione 1 - Sede				
		210	- Manutenzione ordinaria.				
		215	- Fitti.				
		220	- Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono.				
		225	- Assicurazione dei fabbricati.				
		230	- Fondo di riserva.				



		235					
			<i>totale sezione 1</i>				
			Sezione 2 - Attrezzatura ed equipaggiamento				
		245	- Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio.				
		250	- Manutenzione vestiario ed equipaggiamento individuale.				
		255	- Acquisto lubrificanti e carburanti.				
		260	- Manutenzione estintori ed autorespiratori.				
		265	- Manutenzione apparati radio.				
		270	- Spese di manutenzione diverse.				
		275					
			<i>totale sezione 2</i>				
			Sezione 3 - Amministrazione				
		280	- Compensi per servizi a pagamento.				
		285	- Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni.				
		290	- Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo.				
		295	- Spese per scopi di solidarietà del corpo.				
		300	- Rimborso spese per viaggi di servizio.				
		305	- Spese per attività sportive.				
		310	- Spese di cancelleria, postali e telefon.				
		315	- Assicurazione personale.				
		320	- Assicurazione automezzi.				
		325	- Acquisto di pubblicazioni e riviste.				
		330	- Contributo alla Federazione provinciale.				
		335	- Contributo all'unione distrettuale.				
		340					
		345					
		350					

			totale sezione 3				
			Sezione 4 - Spese diverse				
		360	- Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extraprovinciale.				
		365	- Organizzazione di manifestazioni e raduni.				
		370	- Partecipazione ai corsi di istruzione e di aggiornamento.				
		375	- Esercitazioni di Protezione Civile.				
		380	- Spese per l'attività del gruppo giovanile.				
		385					
			totale sezione 4				
			Totale Titolo I				
			Titolo II - Spese in conto capitale				
			Sezione 5 - Equipagg. e macch. di servizio				
		390	- Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio.				
		395	- Vestiario ed equipaggiamento.				
		400	- Automezzi.				
		405	- Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio.				
		410	- Arredi ed attrezzature d'officina.				
		415	- Acquisto tubi, lance e raccordi.				
		420					
			totale sezione 5				
			Totale Titolo II				
			Titolo III - Spese partite di giro				
		430	- Anticipazione per economo.				
		435	- Versamento ritenute d'acconto.				
		440					
			Totale Titolo III				
			Totale uscite				



Elenco nominativo dei componenti il corpo dei vigili del fuoco volontari di

Comandante:

Vicécomandante:

[illegible]

Allegato B**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

COMUNE DI

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

DI

RENDICONTO DELLA GESTIONE

PER L'ANNO

Entrate

Capitolo	Descrizione entrate	Importi previsti in bilancio	Importi ricossi	Residui da riscuotere	Totale accertamenti	Note
	Titolo I - Entrate per servizi retribuiti					
10	- Estinzione di incendi boschivi.					
15	- Soccorsi tecnici in genere.					
20	- Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi.					
25	- Manifestazioni organizzate dal corpo.					
30	- Collaborazioni per manifestazioni.					
35	- Proventi diversi.					
40	- Interessi attivi su giacenze di cassa.					
45						
	Totale Titolo I					
	Titolo II - Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti					
55	- Assegnazione ordinaria del Comune.					
60	- Assegnazione della Cassa prov. antincendi					
65	- Contributo della Federazione provinciale.					
70	- Contributo della unione distrettuale.					
75	- Contributi di altri enti.					
80	- Soci sostenitori.					
85						
	Totale Titolo II					



	Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, contributi in c/capitale ed assegnazioni di enti o privati					
95	- Assegnazione del Comune.					
100	- Assegnazione della Provincia autonoma.					
105	- Assegnazione della Cassa antincendi.					
110	- Contributo della Federazione provinciale.					
115	- Contributo dell'Unione distrettuale.					
120	- Contributo di altri enti o privati.					
125	- Alienazioni.					
130						
	Totale Titolo III					
	Titolo IV - Entrate per partite di giro					
140	- Anticipazione per economo.					
145	- Ritenute fiscali.					
150						
	Totale Titolo IV					
	Totale entrate					

Spese

Capitolo	Descrizione uscite	Importi previsti in bilancio	Importi pagati	Residui da pagare	Totale impegni	Note
	Titolo I - Spese correnti					
	Sezione 1 - Sede					
210	- Manutenzione ordinaria.					
215	- Fitti.					
220	- Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono.					
225	- Assicurazione dei fabbricati.					
230	- Fondo di riserva.					
235						
	totale sezione 1					
	Sezione 2 - Attrezzatura ed equipaggiamento					
245	- Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio.					

250	- Manutenzione vestiario ed equipaggiamento individuale.					
255	- Acquisto lubrificanti e carburanti.					
260	- Manutenzione estintori ed autorespiratori.					
265	- Manutenzione apparati radio.					
270	- Spese di manutenzione diverse.					
275						
	totale sezione 2					
	Sezione 3 - Amministrazione					
280	- Compensi per servizi a pagamento.					
285	- Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni.					
290	- Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo.					
295	- Spese per scopi di solidarietà del corpo.					
300	- Rimborso spese per viaggi di servizio.					
305	- Spese per attività sportive.					
310	- Spese di cancelleria, postali e telefon.					
315	- Assicurazione personale.					
320	- Assicurazione automezzi.					
325	- Acquisto di pubblicazioni e riviste.					
330	- Contributo alla Federazione provinciale.					
335	- Contributo all'unione distrettuale.					
340						
345						
350						
	totale sezione 3					
	Totale Titolo I - Spese correnti					
	Sezione 4 - Spese diverse					
360	- Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extraprovinciale.					
365	- Organizzazione di manifestazioni e raduni.					
370	- Partecipazione ai corsi di istruzione e di aggiornamento.					
375	- Esercitazioni di Protezione Civile.					
380	- Spese per l'attività del gruppo giovanile.					



Gestione dei residui				
Totale delle entrate				

Uscite				
Gestione di competenza				
Gestione dei residui				
Totale delle uscite				

Fondo o deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio

Avanzo o disavanzo di amministrazione dell'esercizio.....

....., *addi*

Il comandante del corpo

Il cassiere

**Elenco degli automezzi, attrezzatura, arredamenti e materiali in dotazione al
corpo di**
al.....

Descrizione	Quantità	Stato d'uso ottimo/buono/scadent e	Data di acquisto o immatricolazione	Marca e sigla commerciale
Autobotte A				
Autobotte B				
Autobotte C				
Automezzi fuori strada				
Automezzi fuori strada				
Furgone				
Autolettiga				
Motocicli				
Rimorchietti o carrelli				
Carrelli per incendi boschivi				
Aspirafumi				



Descrizione	Quantità	Stato d'uso ottimo/buono/scadent e	Data di acquisto o immatricolazione	Marca e sigla commerciale
Pinze idrauliche				
Altri automezzi				
Altri automezzi				
Motopompe fino a 1200/B				
Motopompe oltre a 1200/B				
Idrovora				
Pompe elettr. sommergibili Kw				
Pompe elettr. non sommerg. Kw				
Gruppi elettrogeni Kw				
Fari Watt				
Fari Watt				
Motoseghe				
Pulivapor				
Lavatubi				
Radio veicolari				
Radio portatili frequenza VV.F.				
Altre radio portatili				
Radio fisse				
Altre radio fisse				
Cercapersone				
Lettiga				
Scale italiane				
Scale a gancio				
Tubi da 70				
Tubi da 45				
Tubi alta pressione da 19				
Tubi alta pressione da 38				



Descrizione	Quantità	Stato d'uso ottimo/buono/scadent e	Data di acquisto o immatricolazione	Marca e sigla commerciale
Lance 70 bocca libera				
Lance 45 bocca libera				
Lance 70 bocca regolabili				
Lance 45 regolabili				
Lance alta pressione				
Lance 70 schiuma				
Lance 45 schiuma				
Divisori a tre vie				
Colonne idranti da 70				
Schiumogeno (Kg)				
Estintori a polvere				
Estintori a CO2				
Estintori a flourbrene o simili				
Estintori carrellati				
Autoprotettori				
Maschere antigas a filtro				
Divise da lavoro				
Divise da parata				
Cappottine				
Tute da intervento				
Scarponi da montagna				
Stivali cuoio				
Elmetti				
Impermeabili leggeri				
Cinturoni				
Lampade portatili				
Leve				

Descrizione	Quantità	Stato d'uso ottimo/buono/scadent e	Data di acquisto o immatricolazione	Marca e sigla commerciale
Binde				
Tirfort				
Cuscini di sollevamento				
Funi/cordini				
Rastrelli				
Picconi				
Forche				
Badili				
Accette				
Roncole				
Scope metalliche				
Flagelli in tela				
Segacci				
Zaini da montagna				
Gonzalette (zainetti pompa)				
Serbatoi in gomma oltre i 5000 l.				
Serbatoi in gomma oltre i 5000 l.				
Mute sub				
Coppia bombole complete sub				
Lampade sub				
Altra attrezzatura sub				
Canotti in gomma				
Barche				
Motori fuori bordo				
Arpioni				
Tende				
Altra attrezzatura da campo				

Descrizione	Quantità	Stato d'uso ottimo/buono/scadent e	Data di acquisto o immatricolazione	Marca e sigla commerciale
Decespugliatori				
Serbatoi pompa elitrasportabili				
Pompa antica				
Pompa antica				
Eventuali altri mezzi o materiali non contemplati nell'elenco in uso al corpo (indicare)				